

Xylem Water Solutions Italia S.r.l.

SOCIETA' CON UNICO SOCIO
CAPITALE SOCIALE Euro 1.000.000 INTER. VERSATO
SEDE: VIA GIOACCHINO ROSSINI, 1/A - 20020 LAINATE (MI)
TEL: +39 02 90358.1 - FAX: +39 02 9019990 http://www.xylemwatersolutions.com/it
Email: watersolutions.italia@xylemnc.com
CASSELLA POSTALE 14088 - 20140 MILANO - C.C. POST. 39827209
REGISTRO IMPRESE DI MILANO
CODICE FISCALE PARTITA IVA NR. 00889400156 R.E.A. NR.MI-631565



Fattura n° 180009484

del 24/10/2018

Indirizzo di Spedizione

R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA 12/B

IT-03010, PATRICA IT-ITALIA

Sede Legale

R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA 12/B

Indirizzo di Fatturazione

R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA 12/B

IT-03010, PATRICA

Codice Cliente	Numero d'ordine	Ns. Riferimento	Termini di Pagamento	
511451	0001031353	/46/1504/2018	RB 60 GG DFFM	
Partita IVA	Data Ordine	Vostro riferimento	Consegna	Spedizione a mezzo
02240470605	23/10/2018		DAP	Camion
Vostro Ordine n°			Marchatura colli	
Vs. ordine 0498				

Codici Tracciabilita' Flussi Finanziari

CIG: CUP:

Note: **Vs. ordine 0498**

Pos	Descrizione	Unità	Q.tà	DDT Data	Prezzo unitario	IVA %	Prezzo totale EUR
Elettromiscelatore SR 4620.410-042113SJ							
0005	00-46204101874	PZ	1	238474001 24/10/18	2.850,00	22,00	2.850,00
	Mixer Flygt SR 4620-13° c/conv. 1.5 kW 400VY Avv.Dir. 3F 50Hz 40°C 10 mt SUBCAB 4G1,5+2x1,5 ten.est.WCCR/WCCR Codice doganale: 84798200 Paese di origine: SE Matricola n° : 46204101870041						
Prezzo Netto totale							2.850,00
Spese di Trasporto							20,00
Descrizione codice IVA				Aliquota IVA	Imponibile IVA		Importo IVA
IVA 22%				22,00 %	2.870,00		631,40
Totale				EUR		3.501,40	

Pagamento:	Rata	Scadenza	Importo
	001	31/12/2018	3 501,40

GARANZIA: VEDERE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Contributo ambientale CONAI assolto.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ove previsto, autorizzazione numero 184654/2010 del 17/01/2011

I beni saranno spediti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sulle esportazioni UE, Svizzera e Stati Uniti.

Qualsiasi deroga a tali normative non è permessa.

XYLEM EMEA - CONDIZIONI DI VENDITA E FORNITURA PRODOTTI

1 PREMESSA

Le presenti condizioni generali ("Condizioni Generali") si applicano agli accordi scritti o ai Contratti altrimenti conclusi fra le Parti. Ogniqualvolta un Contratto è regolato dalle presenti Condizioni Generali, eventuali modifiche o deroghe a queste ultime dovranno essere concordate per iscritto.

2 DEFINIZIONI

2.1 I seguenti termini utilizzati nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato sotto riportato:

"Contratto" indica (i) un determinato contratto concluso fra le Parti per l'acquisto da parte dell'Acquirente di Prodotti dal Fornitore; (ii) un ordine di acquisto inoltrato in forma scritta dall'Acquirente ed accettato per iscritto dal Fornitore, o (iii) un preventivo sottoposto in forma scritta dal Fornitore ed accettato per iscritto dall'Acquirente, inclusi eventuali allegati a tale contratto, ordine di acquisto o preventivo.

"Colpa grave" indica un atto o un'omissione che denota la mancata dovuta attenzione a conseguenze gravi normalmente prevedibili da parte di un fornitore diligente;

"Fornitore" indica la società Xylem individuata nel Contratto;

"Acquirente" indica l'acquirente individuato nel Contratto;

"Parti" indica il Fornitore e l'Acquirente;

"Prodotti" indica i prodotti specificati nel Contratto.

2.2 In aggiunta a quanto precede, alcuni termini ed espressioni potranno essere definiti nelle clausole in cui compaiono per la prima volta.

2.3 Ogniqualvolta nelle presenti Condizioni Generali si utilizza il termine "in forma scritta" (o espressioni analoghe), si intende mediante un documento sottoscritto dalle Parti, ovvero mediante lettera, fax, posta elettronica e con ogni altra modalità concordata fra le Parti.

3 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Eventuali condizioni di contratto apposte, consegnate o contenute nell'ordine d'acquisto, nell'accettazione del preventivo sottoposto dal Fornitore o in altro documento proveniente dall'Acquirente non costituiranno parte integrante del Contratto in virtù del mero richiamo di tali documenti nel Contratto stesso.

I preventivi sono validi per un periodo di trenta (30) giorni dalla data di emissione, salvo diversamente concordato per iscritto dal Fornitore. Il Fornitore si riserva il diritto di annullare o ritirare il preventivo in ogni momento, con o senza preavviso o motivazione, prima dell'accettazione dello stesso da parte dell'Acquirente. Tuttavia, il Fornitore si riserva il diritto di accettare eventuali documenti contrattuali ricevuti dall'Acquirente successivamente al suddetto termine di trenta (30) giorni.

4 INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Le informazioni e i dati contenuti nella documentazione generale relativa ai prodotti e nei listini prezzo, in formato elettronico o in qualsivoglia altra forma, sono vincolanti solo nella misura in cui sono espressamente inclusi nel Contratto mediante rinvio.

5 DISEGNI E DESCRIZIONI

5.1 Tutti i disegni e i documenti tecnici relativi al Prodotto o al suo processo di fabbricazione presentati da una parte all'altra, anteriormente o successivamente alla formazione del Contratto, resteranno di proprietà della parte che li ha presentati.

5.2 I disegni, i documenti tecnici o altre informazioni tecniche ricevute da una parte non potranno essere utilizzati senza il consenso dell'altra parte per scopi diversi da quelli per cui sono stati forniti, né possono essere altrimenti utilizzati o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso della parte che li ha presentati.

5.3 Il Fornitore è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione, non oltre la data di consegna dei Prodotti, le informazioni e i disegni necessari per consentire all'Acquirente di costruire, commissionare, mettere in funzione e provvedere alla manutenzione del Prodotto. Di tali informazioni e disegni dovrà essere fornito il numero di copie concordato, e comunque non meno di una copia di ognuno. Il Fornitore non sarà tenuto a fornire i disegni per la fabbricazione del Prodotto o delle parti di ricambio.

6 ISPEZIONI E COLLAUDI

6.1 Ispezioni

6.1.1 Ove espressamente concordato nel Contratto, l'Acquirente avrà il diritto di far ispezionare e verificare da propri rappresentanti autorizzati la qualità dei materiali impiegati e le parti del Prodotto, sia durante che al termine del processo di fabbricazione. Tali ispezioni e verifiche si svolgeranno a spese dell'Acquirente presso il luogo di produzione durante il normale orario lavorativo, dopo averne concordato giorno ed ora con il Fornitore.

6.2 Collaudi

6.2.1 Salvo diversi accordi, le prove di collaudo previste dal Contratto si svolgeranno presso il luogo di fabbricazione durante il normale orario lavorativo.

6.2.2 Qualora il Contratto non specifichi i requisiti tecnici, i collaudi si svolgeranno secondo le normali prassi del Fornitore.

6.2.3 Se tempestivamente richiesto dall'Acquirente in forma scritta, il Fornitore comunicherà lo svolgimento delle prove di collaudo per iscritto all'Acquirente con sufficiente anticipo per consentire a quest'ultimo di esservi rappresentato. Se l'Acquirente non è rappresentato, il rapporto del collaudo sarà trasmesso all'Acquirente il quale non potrà contestarne la correttezza. Con riferimento ai prodotti standard (come definiti di volta in volta dal Fornitore), insieme al Prodotto verrà consegnata solamente una "carta di produzione" nella quale si dichiara che il Prodotto ha superato la procedura di collaudo e che conseguentemente è da considerarsi approvato. Se richiesto per iscritto dall'Acquirente prima dello svolgimento del collaudo, a quest'ultimo verrà inviato un rapporto relativo al collaudo ad un costo aggiuntivo ragionevolmente stabilito dal Fornitore.

6.2.4 Se in base alle prove di collaudo risulta che il Prodotto non è conforme a quanto previsto dal Contratto, il Fornitore rimedierà senza indugio ad eventuali difetti affinché il Prodotto sia conforme con il Contratto. Saranno dunque svolti nuovi collaudi su richiesta dell'Acquirente, salvo il caso in cui, ad esclusivo giudizio del Fornitore, il difetto fosse di importanza trascurabile.

6.2.5 Tutti i costi delle prove di collaudo svolte presso il luogo di fabbricazione saranno a carico del Fornitore. Tuttavia, saranno a carico dell'Acquirente tutti i costi e le spese per i propri rappresentanti sostenuti in relazione a tali prove. Saranno altresì a carico dell'Acquirente tutti i costi per eventuali collaudi facoltativi da esso richiesti.

7 CONSEGNA, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

7.1 Le condizioni commerciali concordate dovranno essere interpretate conformemente agli INCOTERMS 2010. Nel caso in cui non siano specificamente concordate determinate condizioni commerciali, la consegna ("Consegna") si intende DAP (*Delivered at place* - reso al luogo di destinazione) all'indirizzo dell'Acquirente indicato nell'ordine di acquisto dell'Acquirente accettato dal Fornitore. Tuttavia, i costi sostenuti dal Fornitore per la consegna DAP saranno a carico dell'Acquirente come previsto all'Articolo 10.6 che segue.

7.2 Salvo diversamente concordato, saranno consentite consegne parziali.

8 TEMPI DI CONSEGNA

8.1 Tempi di Consegna

Se le Parti, in luogo di specificare la data di Consegna, hanno definito un termine entro il quale deve avvenire la Consegna, tale termine comincerà a decorrere non appena il Contratto sarà concluso, le formalità ufficiali saranno state completate, i pagamenti dovuti alla sottoscrizione del Contratto saranno stati effettuati, le garanzie concordate saranno state rilasciate e ogni altra condizione preliminare sarà stata adempiuta.

8.2 Ritardo del Fornitore

8.2.1 I termini specificati dal Fornitore nel Contratto per la Consegna devono considerarsi indicativi, ma il Fornitore farà sforzi ragionevoli per effettuare la consegna nei tempi previsti. Nel caso in cui il Fornitore preveda di non essere in grado di consegnare il Prodotto nei tempi di Consegna ("Ritardo"), ne informerà l'Acquirente comunicando anche, se possibile, i tempi attesi per la Consegna.

8.2.2 Se il Ritardo è dovuto ad una qualsiasi delle circostanze di cui all'Articolo 14 o ad atti od omissioni dell'Acquirente, ivi inclusa la sospensione ai sensi degli Articoli 10.4 o 15, i tempi di Consegna verranno prolungati di un periodo da ritenersi ragionevole in considerazione delle circostanze del caso. La presente disposizione si applica indipendentemente dal fatto che la causa del Ritardo si verifichi prima o dopo i tempi di Consegna convenuti.

8.2.3 In caso di Ritardo, l'Acquirente potrà richiedere per iscritto che la consegna venga effettuata entro un termine finale ragionevole che non potrà essere inferiore a novanta (90) giorni dal ricevimento da parte del Fornitore di tale richiesta. Se il Fornitore non effettua la consegna entro tale termine finale e ciò non è dovuto a circostanze imputabili all'Acquirente o ad un Ritardo rientrante nelle ipotesi di cui agli Articoli 8.3 o 14, l'Acquirente, mediante comunicazione scritta al Fornitore, avrà la facoltà di risolvere il Contratto con riferimento alla parte di Prodotto che, a causa della mancata consegna da parte del Fornitore, non può essere utilizzata come previsto dalle Parti. **IN CASO DI RITARDO, ALL'ACQUIRENTE NON SPETTERÀ ALCUN RISARCIMENTO, SALVO DOLO O COLPA GRAVE.**

8.2.4 Se l'Acquirente risolve il Contratto a causa di un Ritardo, avrà diritto al risarcimento del danno subito a causa del Ritardo del Fornitore. Il risarcimento complessivo non supererà il 10 per cento della parte del prezzo di acquisto riferibile al Prodotto per il quale si verifica la risoluzione del Contratto.

8.2.5 La risoluzione del Contratto con risarcimento limitato ai sensi dell'Articolo 8.2.4 costituisce l'unico rimedio a disposizione dell'Acquirente in caso di Ritardo da parte del Fornitore. Ogni altra pretesa nei confronti del Fornitore in relazione ad un Ritardo sarà esclusa.

8.3 Ritardo dell'Acquirente

8.3.1 Nel caso in cui l'Acquirente dovesse prevedere di non essere in grado di accettare la Consegna del Prodotto al momento previsto per la Consegna, ne informerà immediatamente il Fornitore per iscritto, indicando le ragioni di tale impossibilità e, se possibile, il momento in cui sarà in grado di accettare la Consegna.

8.3.2 Se per qualsiasi ragione l'Acquirente non dovesse accettare la Consegna al momento previsto per la stessa, egli pagherà in ogni caso la parte di prezzo di acquisto dovuto alla Consegna, come se quest'ultima fosse avvenuta. Il Fornitore provvederà alla custodia del Prodotto a rischio e a spese dell'Acquirente. Ogni altro costo diretto e/o finanziario sostenuto in relazione alla mancata accettazione della Consegna sarà a carico dell'Acquirente. Su richiesta scritta di quest'ultimo, il Fornitore assicurerà il Prodotto per conto e a spese dell'Acquirente.

8.3.3 Salvo il caso in cui la mancata accettazione della Consegna da parte dell'Acquirente sia dovuta ad una delle circostanze previste all'Articolo 14, il Fornitore potrà richiedere all'Acquirente, mediante comunicazione scritta, di accettare la Consegna entro un termine finale ragionevole.

8.3.4 Se, per ragioni indipendenti dalla volontà del Fornitore, l'Acquirente non dovesse accettare la Consegna entro tale termine, il Fornitore potrà risolvere automaticamente in tutto o in parte il Contratto mediante comunicazione scritta. Il Fornitore avrà altresì il diritto al risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento da parte dell'Acquirente. Il risarcimento non potrà superare la parte di prezzo d'acquisto riferibile alla parte di Prodotto con riferimento alla quale viene risolto il Contratto.

9 MODIFICHE E RECESSO

9.1 Se l'Acquirente richiede una modifica al Contratto e il Fornitore accetta la modifica richiesta (essendo inteso che l'accettazione non potrà essere irragionevolmente rifiutata), la modifica verrà considerata come un nuovo Contratto che darà diritto al Fornitore a iniziare un nuovo termine di Consegna che comincerà a decorrere dalla data di approvazione per iscritto della modifica da parte del Fornitore.

9.2 Tutti i costi aggiuntivi sostenuti a seguito della modifica saranno a carico dell'Acquirente, in aggiunta al prezzo d'acquisto.

9.3 Se l'Acquirente dovesse recedere in tutto o in parte il Contratto senza giusta causa, egli sarà tenuto, salvo diversamente concordato per iscritto, a rimborsare al Fornitore (i) tutti i costi e le spese sostenute dal Fornitore in base al Contratto fino alla data di recesso inclusa, e (ii) tutti i costi e le spese aggiuntive sostenute a seguito del recesso.

10 PREZZI E PAGAMENTO

10.1 Il prezzo d'acquisto, se non specificatamente indicato nel Contratto, corrisponderà al prezzo dei Prodotti come riportato nel listino prezzi del Fornitore alla data di conclusione del Contratto. Per le vendite sul territorio nazionale, i pagamenti dovranno essere effettuati entro trenta (30) giorni dalla data della fattura nella valuta indicata nel Contratto, salvo diversamente concordato con il Fornitore per iscritto. Per le vendite di esportazione è richiesto il pagamento anticipato integrale mediante bonifico nella valuta indicata nel Contratto, salvo diversamente concordato con il Fornitore per iscritto.

10.2 Indipendentemente dallo strumento di pagamento utilizzato, il pagamento non si considererà effettuato fino a che la relativa somma non verrà accreditata completamente e irrevocabilmente sul conto del Fornitore.

10.3 Se l'Acquirente non effettua il pagamento entro la data prestabilita, al Fornitore spetteranno interessi moratori che matureranno al tasso del 12 per cento a decorrere dal giorno previsto per il pagamento.

10.4 In caso di ritardato pagamento, il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione del Contratto fino all'avvenuto pagamento.

10.5 Fermo restando il diritto di risolvere il Contratto ai sensi di altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali, nel caso in cui l'Acquirente non abbia corrisposto l'importo dovuto entro tre (3) mesi, il Fornitore avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto per iscritto all'Acquirente e a richiedere il risarcimento per i danni subiti. Tale risarcimento non supererà il prezzo di acquisto concordato nel Contratto.

10.6 Salvo diversamente concordato per iscritto dal Fornitore, tutti i prezzi si intendono FCA (*Free Carrier* - Franco Vettore) presso lo stabilimento del Fornitore e, anche se la Consegna viene effettuata DAP ai sensi dell'Articolo 7.1 che precede, non comprenderanno le spese di trasporto od oneri relativi al trasporto. Conseguentemente, oltre al prezzo del Prodotto, l'Acquirente dovrà rimborsare al Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri per il trasporto come indicati nella fattura emessa dal Fornitore all'Acquirente, anche nel caso di consegna DAP; tali spese ed oneri saranno dunque esclusivamente a carico dell'Acquirente. I prezzi non comprendono imballaggi speciali, salvo diversamente concordato dal Fornitore per iscritto. Tutte le spese e oneri fiscali relativi all'imballaggio saranno a carico dell'Acquirente quale costo aggiuntivo. I prezzi sono suscettibili di modifica senza preavviso.

10.7 Il prezzo dei Prodotti non comprende eventuali imposte sulla vendita, tasse sul consumo, accise, imposte indirette su beni e servizi, IVA o imposte simili. Il pagamento di tali imposte, ove applicabile, sarà a carico dell'Acquirente.

10.8 Se nel corso dell'esecuzione del Contratto con l'Acquirente, le condizioni patrimoniali o finanziarie dell'Acquirente sono divenute tali da far temere al Fornitore in buona fede di non conseguire la propria controprestazione, o se l'Acquirente diventa insolvente, o se si verifica una modifica significativa nella compagine societaria dell'Acquirente, o se quest'ultimo non effettua i pagamenti nei termini e alle condizioni previste nel Contratto con il Fornitore, quest'ultimo non sarà conseguentemente tenuto a proseguire l'esecuzione del Contratto e potrà bloccare le merci in transito o ritardare, o rifiutarsi di effettuare, la consegna delle merci, salvo nel caso in cui riceva idonee garanzie o pagamenti anticipati, ovvero potrà risolvere automaticamente il Contratto per iscritto all'Acquirente senza ulteriori obblighi di qualsivoglia sorta nei confronti di quest'ultimo. Nel caso in cui l'Acquirente non dovesse effettuare i pagamenti richiesti o fornire idonee garanzie al Fornitore, quest'ultimo avrà anche la facoltà di richiedere il pagamento del prezzo contrattuale complessivo del lavoro completato e in corso. In caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente nei termini concordati, l'Acquirente dovrà versare immediatamente al Fornitore l'integralità delle somme non ancora corrisposte per qualsivoglia consegna effettuata all'Acquirente indipendentemente dai termini previsti per tali consegne e dal fatto che esse siano effettuate ai sensi del Contratto o di altri contratti di vendita fra il Fornitore o le sue consociate e l'Acquirente, e il Fornitore potrà sospendere tutte le consegne successive fino al saldo dell'importo complessivamente dovuto. L'accettazione da parte del Fornitore di un pagamento inferiore rispetto a quanto a lui dovuto non costituirà rinuncia ai suoi diritti derivanti dal presente Contratto.

11 RESPONSABILITÀ PER DIFETTI

11.1 Ai sensi delle disposizioni del presente Articolo 11, il Fornitore si impegna a porre rimedio ad eventuali vizi o non conformità risultanti da errori di progettazione, difetti dei materiali o errori di lavorazione (**"Difetto"**).

11.2 La responsabilità del Fornitore è limitata a Difetti manifestatisi entro il termine di 12 mesi dalla messa in funzione dei Prodotti o 18 mesi dalla Consegna, a seconda di quale dei due termini è più breve, salvo diversamente concordato per iscritto dal Fornitore.

11.3 Qualora sia stato posto rimedio ad un Difetto in una parte del Prodotto, il Fornitore sarà responsabile per i Difetti della parte riparata o sostituita per il rimanente periodo di garanzia applicabile alle parti riparate o sostituite agli stessi termini e condizioni applicabili al Prodotto originale. Per le parti restanti del Prodotto, il termine iniziale di cui all'Articolo 11.2 sarà prolungato solo di un periodo pari a quello durante il quale il Prodotto era fuori servizio a causa del Difetto.

11.4 L'Acquirente informerà senza indugio e per iscritto il Fornitore dell'esistenza di un Difetto. Tale comunicazione dovrà pervenire in ogni caso entro otto (8) giorni dalla consegna, per i Difetti apparenti, e dalla scoperta del Difetto, per quelli occulti. La comunicazione dovrà contenere una descrizione del Difetto.

11.5 Nel caso in cui l'Acquirente non informi il Fornitore per iscritto in merito all'esistenza di un Difetto entro i termini previsti all'Articolo 11.4, egli perderà il proprio diritto a richiedere l'eliminazione del Difetto.

11.6 Ove il Difetto sia tale da causare danni, l'Acquirente ne informerà immediatamente il Fornitore per iscritto. Il rischio di danni risultanti dalla mancata tempestiva comunicazione da parte dell'Acquirente, resterà a carico di quest'ultimo, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1229 del Codice Civile.

11.7 Al ricevimento della comunicazione di cui all'Articolo 11.4, il Fornitore, quale esclusivo rimedio per l'Acquirente in caso di Difetto del Prodotto, si impegna a riparare o sostituire la parte difettosa senza indugio e a sopportare le spese, come previsto al presente Articolo 11.

a) La riparazione sarà effettuata nel luogo in cui si trova il Prodotto, salvo che il Fornitore ritenga opportuno che la parte difettosa o il Prodotto siano restituiti al Fornitore per la riparazione o sostituzione.

b) Il Fornitore non sarà tenuto a provvedere a smontare e reinstallare la parte o il Prodotto. Il Fornitore avrà adempiuto ai propri obblighi in relazione al Difetto all'atto della consegna all'Acquirente di una parte o di un Prodotto debitamente riparata/o o sostituita/o.

11.8 Se l'Acquirente ha effettuato la comunicazione prevista all'Articolo 11.4 e non viene riscontrato un Difetto del quale il Fornitore sia responsabile, quest'ultimo avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti a seguito della comunicazione.

11.9 L'Acquirente provvederà a proprie spese allo smontaggio e rimontaggio delle attrezzature diverse dal Prodotto, nella misura in cui ciò si renda necessario al fine di porre rimedio al Difetto.

11.10 Salvo diversamente concordato, il trasporto del Prodotto e/o di parti dello stesso verso e dal Fornitore in relazione all'intervento di eliminazione dei Difetti che comportano la responsabilità del Fornitore, avverrà a rischio e spese di quest'ultimo. Per il relativo trasporto, l'Acquirente si atterrà alle istruzioni del Fornitore.

11.11 Salvo diversamente concordato, saranno a carico dell'Acquirente gli eventuali ulteriori costi sostenuti dal Fornitore per la riparazione, lo smontaggio, l'installazione e il trasporto dovuti al fatto che il Prodotto si trova in un luogo diverso dalla destinazione prevista nel Contratto o - se non è indicata alcuna destinazione - dal luogo di Consegna. L'Acquirente assumerà inoltre a suo carico i costi e le spese per i propri rappresentanti sostenuti in relazione alla eliminazione dei Difetti.

11.12 Le parti difettose che sono state sostituite verranno messe a disposizione del Fornitore, a spese dello stesso e in base alle istruzioni da esso fornite, e resteranno di proprietà del Fornitore.

Limitazioni

11.13 Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile di Difetti derivanti da materiali forniti o da un progetto stabilito o indicato dall'Acquirente o da un terzo.

11.14 Il Fornitore sarà ritenuto responsabile esclusivamente di Difetti che si manifestano nel rispetto delle condizioni di funzionamento prescritte nel Contratto e di uso corretto del Prodotto.

11.15 La responsabilità del Fornitore per i Difetti è condizionata all'utilizzo di sole parti originali, come indicate dal Fornitore, (i) all'atto della riparazione e/o sostituzione delle parti difettose secondo quanto previsto nel presente Contratto e (ii) nella manutenzione e della cura quotidiana del Prodotto.

11.16 La responsabilità del Fornitore non copre Difetti causati da manutenzione o riparazioni non conformi o errori di costruzione da parte dell'Acquirente, o da modifiche apportate senza il previo consenso scritto del Fornitore.

11.17 Infine, la responsabilità del Fornitore non copre la normale usura o il normale deterioramento.

11.18 Fermo le disposizioni di cui agli Articoli 11.1-11.17, la garanzia del Fornitore sul Prodotto o su qualsiasi parte di esso avrà durata pari a due (2) anni a decorrere dalla messa in funzione dei Prodotti o dalla Consegna, a seconda di quale dei due termini è più breve.

11.19 Fatto salvo quanto previsto al presente Articolo 11, il Fornitore non sarà ritenuto responsabile di Difetti, eccetto in caso di dolo o colpa grave. **LA RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER I DIFETTI PREVISTI NEL PRESENTE ARTICOLO 11 È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA CONTRATTUALE DI QUALSIASI NATURA RELATIVA AI PRODOTTI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SPECIFICO SCOPO, CHE VENGONO ESPRESSAMENTE RINUNCIATE ED ESCLUSE.**

12 RIPARTIZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO

12.1 Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1229 del Codice Civile, il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per danni a cose o all'ambiente causati dal Prodotto successivamente alla consegna all'Acquirente. Il Fornitore non sarà parimenti responsabile per danni a prodotti fabbricati dall'Acquirente o a prodotti di cui i prodotti dell'Acquirente sono parte.

12.2 L'Acquirente si impegna a manlevare, difendere e tenere indenne il Fornitore da responsabilità in cui possa incorrere nei confronti di terzi per perdite o danni per i quali il Fornitore non è responsabile ai sensi del paragrafo che precede.

12.3 Nel caso in cui un terzo avanzi una richiesta di risarcimento ai sensi del presente Articolo 12 nei confronti di una delle Parti, questa informerà senza indugio l'altra parte per iscritto.

12.4 Il Fornitore e l'Acquirente saranno reciprocamente tenuti accettare di comparire dinanzi ad un tribunale ordinario o arbitrale incaricato di esaminare richieste di risarcimento presentate contro una delle Parti per danni asseritamente causati dal Prodotto.

13 RISERVATEZZA

Le Parti concordano che le informazioni ricevute dall'altra parte in relazione al Contratto che, in modo evidente o per loro natura devono ragionevolmente intendersi riservate, non verranno divulgate a terzi da colei che le ha ricevute senza il previo consenso scritto della parte che ha fornito le informazioni, salvo il caso in cui (i) ciò si renda necessario per la parte che ha ricevuto le informazioni al fine di esercitare diritti e adempiere a doveri ai sensi del Contratto, (ii) le informazioni siano già di pubblico dominio o lo diventino successivamente per ragioni diverse dalla violazione del Contratto, (iii) le informazioni siano note alla parte che le riceve alla data in cui vengono divulgate, come comprovato da documenti scritti anteriori alla data di ricevimento delle informazioni, (iv) le informazioni siano successivamente ottenute dal destinatario in modo legittimo da un terzo o da terzi, e (v) le informazioni vengano sviluppate autonomamente dal destinatario prima della divulgazione.

14 FORZA MAGGIORE

14.1 Ciascuna delle parti avrà la facoltà di sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto nella misura in cui tale adempimento risultasse impossibile o eccessivamente oneroso a causa del verificarsi di una delle seguenti circostanze: controversie industriali e altre circostanze che esulano dal controllo delle parti quali pandemie, incendi, terremoti, calamità naturali, catastrofi, guerre, vaste mobilitazioni militari, insurrezioni, conflitti, embarghi, atti governativi, scioperi, serrate, limitazioni dell'uso di energia e difetti o ritardi nelle consegne da parte di sub-appaltatori ("Forza Maggiore").

14.2 La parte che invoca una causa di Forza Maggiore comunicherà per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione di tale circostanza.

14.3 Se una causa di Forza Maggiore dovesse impedire all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi, questi si impegna a rimborsare al Fornitore le spese sostenute per mettere in sicurezza e proteggere il Prodotto.

14.4 Indipendentemente da quanto potrebbe altrimenti derivare dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte in caso di sospensione del Contratto stesso ai sensi del presente Articolo 14 per un periodo superiore a sei (6) mesi. Salvo diversamente concordato per iscritto, se il Contratto viene risolto per causa di Forza Maggiore dall'Acquirente, quest'ultimo si impegna a rimborsare al Fornitore (i) tutti i costi e le spese sostenuti dal Fornitore ai sensi del Contratto fino alla data di risoluzione inclusa, e (ii) ogni ulteriore costo o spesa sostenuti a seguito della risoluzione.

15 PREVISTO INADEMPIMENTO

Fatto salvo quanto previsto in altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali con riferimento alla sospensione, il Fornitore avrà la facoltà di sospendere l'adempimento dei propri obblighi previsti dal Contratto ove dalle circostanze del caso risulti evidente che l'Acquirente non adempirà ai propri obblighi. In caso di sospensione dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore ne informerà immediatamente l'Acquirente per iscritto.

16 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

16.1 FERME EVENTUALI DISPOSIZIONI CONTRARIE PREVISTE NELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI, LA RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE IN RELAZIONE ALLE PRETESE DERIVANTI DALL'ADEMPIMENTO O DAL MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI AI SENSI DEL CONTRATTO NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE AL VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO E NON COMPRENDERÀ IN NESSUN CASO RISARCIMENTI PER MANCATO PROFITTO, MANCATI RICAVI, PERDITA DI POTENZA, MANCATO UTILIZZO, COSTI DEL CAPITALE, COSTI PER L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, RECLAMI DEI CLIENTI DELL'ACQUIRENTE O COSTI DI SOSTITUZIONE ENERGETICA O PERDITA DI RISPARMI ATTESI, INCREMENTI DI COSTI OPERATIVI O DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI O PERDITE DI QUALSIVOGLIA NATURA.

16.2 Non potranno essere avanzate pretese nei confronti del Fornitore, salvo il caso in cui il danno all'origine della pretesa si sia verificato prima dello scadere del periodo di garanzia previsto dal Contratto, e non potrà essere avviata o proseguita alcuna pretesa, causa o azione se non nell'ambito di un procedimento arbitrale ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 19.1 entro un (1) anno dalla data in cui sono emerse le ragioni su cui si fonda il procedimento legale.

16.3 La presente limitazione di responsabilità prevale su eventuali disposizioni contrastanti o incoerenti contenute nella documentazione contrattuale.

17 CESSIONE

L'Acquirente si impegna a non cedere o trasferire il Contratto o qualsivoglia diritto o obbligo da esso derivante o gli importi da corrispondere ai sensi dello stesso, senza il previo consenso scritto del Fornitore, e l'eventuale cessione effettuata in assenza di tale consenso si considererà nulla. Il Fornitore potrà cedere i propri diritti e/o delegare i propri doveri in tutto o in parte ad una propria consociata. In tal caso, il Fornitore comunicherà l'avvenuta cessione o delega all'Acquirente. Il Fornitore sarà esonerato dai propri obblighi e/o responsabilità qui previsti dietro assunzione per iscritto di tali obblighi e/o responsabilità da parte del cessionario.

18 REGOLAMENTI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE

Se i prodotti consegnati o presentati all'Acquirente sono soggetti a leggi e a regolamenti in materia di esportazione di un'organizzazione internazionale o di un paese, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i regolamenti in materia di gestione delle esportazioni delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti, l'Acquirente sarà tenuto ad esportare o riesportare tali Prodotti in conformità a siffatte leggi e regolamenti. I diritti e gli obblighi dell'Acquirente ai sensi del presente Articolo resteranno in vigore anche successivamente alla scadenza naturale o alla risoluzione anticipata del Contratto.

19 CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

19.1 Ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso relativa sarà definitivamente risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano e si svolgerà in lingua italiana. Ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso relativa che non può essere deferita in arbitrato sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

19.2 Il Contratto sarà retto dalla legge sostanziale del paese del Fornitore, con espressa esclusione della Convenzione sulla vendita internazionale di merci (CISG).

20 LEGGE 231

Il Cliente dichiara di conoscere le disposizioni di cui all D.Lgs 231 (08.01.2001) e di aver preso visione delle Disposizioni di cui al codice etico di Xylem Italia e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonchè a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza. L'inosservanza, da parte del Cliente e di chiunque presti attività lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare Xylem Italia a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Xylem Italia.

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Acquirente di seguito approva espressamente e accetta il contenuto dei seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali: art. 8.2 (Ritardo del Fornitore); articoli 10.4 - 10.5 (ritardato pagamento); art. 10.8 (sospensione, risoluzione e decadenza dal beneficio del termine); art. 11 (Responsabilità per Difetti); art. 12 (ripartizione di responsabilità per danni causati dal Prodotto); art. 14 (Forza maggiore); art. 15 (previsto inadempimento); art. 16 (limitazione di responsabilità); 19 (Controversie e Legge Applicabile).

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE